

**Ordinanza  
concernente il registro automatizzato delle misure  
amministrative  
(Ordinanza sul registro ADMAS)**

**Modifica del 3 luglio 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 2000<sup>1</sup> concernente il registro automatizzato delle misure amministrative è modificata come segue:

*Art. 7 lett. a n. 3, lett. f e h*

Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative:

- a. rifiuto e revoca di:
  - 3. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri (art. 20 OAC);
- f. prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11a, 11b cpv. 1 lett. a e b nonché 27 cpv. 1 OAC) nell'ambito di un procedimento amministrativo;
- h. ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 28 cpv. 1 e 2 OAC);

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 741.55